

WEBINAR GRATUITO

Impianti aeraulici: le novità della normativa lombarda sulla valutazione dei rischi

Relazione giuridica

Avv. Rolando Dubini · Foro di Milano · Patrocinante in Cassazione

Versione sminor

24

SETTEMBRE

**16:30
18:30**

2 ORE

Mappa dell'intervento

Dalla nuova norma regionale alla gestione documentata del rischio

Che cosa introduce davvero l'art. 59-bis
A chi si applica e chi è il "titolare dell'impianto"
Come si coordina con DVR e D.Lgs. 81/2008
Perché campionamenti e sanificazioni non sono automatici
Responsabilità, contratti e tracciabilità

Tesi guida:
prima si valuta, poi si decide
che cosa fare.

Metodo risk-based

Due errori da evitare

La norma va presa sul serio, ma senza costruire obblighi inesistenti

1

Sottovalutarla come “linea guida” tecnica o raccomandazione

2

Trasformarla in obbligo automatico di campionamento, sanificazione o certificazione

L’art. 59-bis è cogente, ma non è un catalogo di prestazioni standard.

Messaggio da tenere fermo

Il dato normativo di partenza

L.R. 17/2026 modifica la L.R. 33/2009, introducendo l'art. 59-bis

L.R. Lombardia 30 giugno 2026, n. 17

Pubblicazione BURL: 3 luglio 2026

Entrata in vigore: 4 luglio 2026, per effetto dell'art. 21 della L.R. n. 17/2026

Inserimento del nuovo art. 59-bis nella L.R. 30 dicembre 2009, n. 33

La correzione della data è importante: non 18 luglio, ma 4 luglio 2026.

Art. 21 L.R. n. 17/2026

Art. 59-bis: primo nucleo testuale

Misure tecniche e ispezioni periodiche

«Il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell'aria trattata, sottoponendo l'impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.»

Fonte: art. 59-bis L.R. Lombardia n. 33/2009, introdotto dalla L.R. n. 17/2026

Art. 59-bis: il cuore dell'obbligo

Valutazione del rischio igienico-sanitario e tracciabilità

«Il titolare dell'impianto è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all'esercizio dell'impianto aeraulico, in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell'impianto stesso e alla normativa vigente. Sulla base della valutazione del rischio il titolare garantisce l'adozione e l'esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità secondo le vigenti disposizioni di legge.»

Qui sta la sequenza giuridica: valutazione → controlli/ispezioni/manutenzione → tracciabilità.

La struttura giuridica dell'obbligo

Cinque passaggi logicamente concatenati

1

Misure tecniche per la salubrità dell'aria trattata

2

Ispezioni tecniche periodiche delle superfici interne

3

Valutazione del rischio igienico-sanitario

4

Controlli, ispezioni e manutenzioni proporzionati

5

Tracciabilità adeguata delle attività svolte

Il fulcro non è la prestazione acquistata: è la decisione tecnica motivata.

Art. 59-bis

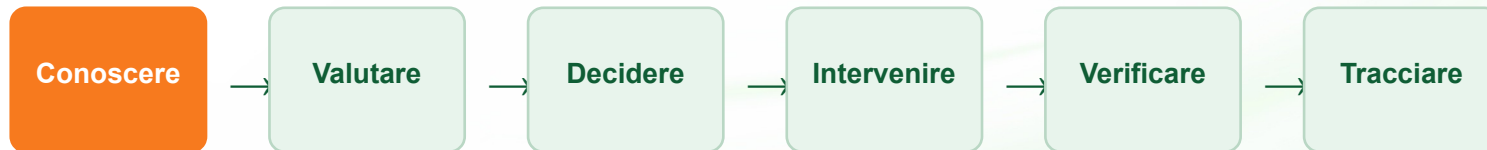
La sequenza corretta

Non prestazioni seriali, ma gestione risk-based

Non così:



Ma così:



**La differenza è sostanziale:
dalla manutenzione per
abitudine alla prevenzione
documentata.**

Messaggio operativo

Il progetto metodologico

Struttura portante, non sostituto della valutazione

La legge non usa l'espressione "progetto metodologico"

Ma indica i criteri minimi: attività, affollamento, caratteristiche dell'impianto, normativa vigente

La metodologia serve a rendere comprensibile e verificabile il percorso decisionale

La valutazione è completa solo con giudizio, misure, responsabilità, tempi e verifiche

**Metodo + applicazione
concreta + giudizio + misure +
tracciabilità**

Formula utile

Campionamenti: ciò che la norma non dice

Nessun numero fisso, nessuna routine universale

L'art. 59-bis non prescrive un numero minimo di campionamenti
Non impone analisi microbiologiche annuali per tutti
Non collega automaticamente presenza microbica e sanificazione
Il campionamento deve rispondere a un quesito valutativo

Domanda giusta:
**“Quali informazioni servono
per valutare questo rischio?”**

Non: “quanti campioni per essere a norma?”

Campo di applicazione

Formula ampia, ma non definizione tecnica analitica

Impianti che convogliano aria in ambienti indoor
Compresi condizionamento, termoventilazione e ventilazione
Impianti nuovi e già in esercizio
Non sono indicati limiti dimensionali o soglie di potenza
Nei casi dubbi serve criterio funzionale e tecnico

**Attenzione: non inventare
esclusioni che il testo non
contiene.**

Art. 59-bis

Chi è il “titolare dell’impianto”?

La legge regionale non lo definisce

Non è sempre il proprietario

Non è sempre chi materialmente usa l’impianto

Non è sempre il manutentore

Va individuato nel caso concreto, sulla base di disponibilità giuridica, poteri effettivi, contratti e organizzazione reale

Questa è una questione aperta: va dichiarata, non mascherata.

Cautela interpretativa

Indici utili per individuare il titolare

Non definizione legislativa, ma criterio di lavoro

Indice	Domanda operativa	Documento da verificare
Disponibilità giuridica	Chi dispone dell'impianto?	Proprietà, locazione, regolamento
Potere gestionale	Chi decide esercizio e interventi?	Contratti, incarichi, deleghe
Budget e manutentore	Chi paga e incarica?	Capitolati, ordini, rapporti
Accesso tecnico	Chi può entrare sulle componenti?	Procedure, chiavi, autorizzazioni

Figure da non confondere

Ogni ruolo va letto attraverso obblighi, poteri e contratti

Figura	Piano principale	Avvertenza
Proprietario / locatore	Disponibilità e contratto	Non coincide sempre col titolare
Conduttore	Uso dei locali	Se datore di lavoro deve valutare i rischi
Facility manager	Gestione tecnica delegata	Conta il contenuto dell'incarico
Manutentore	Prestazione tecnica	Non diventa titolare per il solo contratto

Luoghi di lavoro: la norma regionale non basta

Art. 59-bis + D.Lgs. 81/2008

La disciplina regionale tutela la salute collettiva indoor
Nei luoghi di lavoro si aggiungono gli obblighi del datore di lavoro
La valutazione ex art. 59-bis non sostituisce il DVR
L'impianto di terzi non libera il datore di lavoro dai propri obblighi
prevenzionistici

**Due piani: titolare
dell'impianto e datore di
lavoro possono non
coincidere.**

Coordinamento necessario

DVR: obbligo non delegabile e “tutti i rischi”

Artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008

Art. 17: valutazione di tutti i rischi e DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro

Il datore può servirsi di tecnici, RSPP, medico competente, laboratori e consulenti

Art. 28: il DVR deve individuare misure, programma, procedure e ruoli
Una frase generica sulla “regolare manutenzione” non è valutazione

**Il consulente aiuta; la titolarità
giuridica della valutazione
resta al datore di lavoro.**

D.Lgs. 81/2008

Rielaborazione del DVR: evitare automatismi

Art. 29 D.Lgs. 81/2008

La nuova legge regionale non rende automaticamente nullo ogni DVR precedente

Occorre almeno una verifica documentata di adeguatezza

Se il rischio è già trattato: raccordo documentale

Se il rischio non è trattato: integrazione

Se emergono condizioni significative: possibile rielaborazione ex art. 29

Formula prudente:
verificare → integrare se serve
→ rielaborare se ricorrono i presupposti.

DVR

Art. 64 e Allegato IV: obblighi già esistenti

La novità lombarda rafforza, non inventa dal nulla

Luoghi, impianti e dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica

I difetti che possono pregiudicare salute e sicurezza vanno eliminati rapidamente

Devono essere assicurate pulizia e condizioni igieniche adeguate

Allegato IV, punto 1.9: controlli e interventi igienico-manutentivi per condizionamento e ventilazione meccanica

Il 2026 non segna la nascita dell'obbligo: segna il rafforzamento regionale della sua dimostrabilità.

D.Lgs. 81/2008

Manutenzione affidata all'esterno

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Non basta stipulare il contratto con lo specialista
Verifica dell'idoneità tecnico-professionale
Informazione sui rischi specifici
Cooperazione e coordinamento quando ricorrono i presupposti
Attenzione ai rischi interferenziali durante bonifiche e pulizie

**L'esternalizzazione non
cancella l'obbligo di
organizzare correttamente
l'intervento.**

Appalti e interferenze

Procedura Stato-Regioni 7 febbraio 2013

Riferimento tecnico-istituzionale, da distinguere dalla legge

Procedura operativa per valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria
Impostazione coerente con controllo visivo, approfondimenti tecnici e registrazione degli interventi
Utile come metodo tecnico, senza attribuirle natura normativa diversa da quella propria
Da conservare nel dossier del webinar come riferimento operativo

Distinguere sempre: legge, accordo, linea guida, norma tecnica, buona prassi.

Gerarchia delle fonti

Sanzioni: precisione necessaria

Obbligo cogente ≠ multa regionale automatica

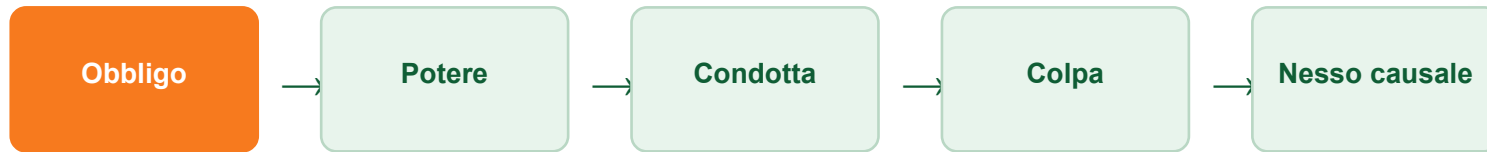
Nell'art. 59-bis non risulta una sanzione amministrativa pecuniaria regionale ad hoc
Non si costruiscono sanzioni amministrative per analogia
Restano le conseguenze fondate su altre norme applicabili
Nei luoghi di lavoro può operare l'apparato sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008

Dire “non c'è sanzione ad hoc” non significa dire “non c'è obbligo”.

L. 689/1981

Responsabilità: metodo di accertamento

Mai ragionare per qualifiche astratte



Non risponde “chi c’è”, ma chi aveva il potere-dovere e ha violato una regola causale.

Criterio probatorio

Il titolo professionale o contrattuale non basta
Per ciascun soggetto occorre ricostruire incarico, poteri e condotta concreta
La violazione della regola cautelare e la causalità sono accertamenti distinti

Conseguenze civili, penali e 231

Solo se ricorrono i presupposti

Ambito	Norme/criteri	Punto critico
Civile	2087 c.c., locazione, custodia, illecito	Danno + condotta + nesso
Penale	lesioni/morte colpose	regola cautelare + colpa + causalità
231	art. 25-septies	interesse/vantaggio e presupposti dell'ente
Sanitario	malattie respiratorie	eziologia spesso multifattoriale

Contratti: prevenire i conflitti prima

Locazione, facility management, manutenzione

Chi commissiona la valutazione ex art. 59-bis?
Chi accede alle componenti tecniche?
Chi riceve e conserva i rapporti?
Chi segnala anomalie e chi deve intervenire?
Chi verifica la chiusura delle non conformità?
Chi sostiene i costi ordinari e straordinari?

**Il contratto distribuisce
compiti e costi; non
neutralizza obblighi
pubblicistici.**

Clausola chiave

Tracciabilità: non burocrazia, ma prova del governo del rischio

La memoria decisionale del sistema

Chi ha fatto l'attività?
Quando?
Su quale componente?
Con quale esito?
Quale decisione ne è derivata?
La non conformità è stata chiusa e verificata?

Un rapporto “manutenzione regolare” vale poco se non consente di ricostruire il percorso.

Evidenza documentale

Check-list minima della valutazione

Sintesi operativa per titolare, tecnici e datore di lavoro

Area	Domanda
Anagrafica impianto	Che cosa stiamo valutando?
Titolarità e gestione	Chi può disporre ispezioni e lavori?
Popolazione esposta	Chi occupa i locali e per quanto tempo?
Storia impianto	Ci sono guasti, odori, reclami o bonifiche?
Ispezione	Le superfici interne sono controllabili?
Misure e follow-up	Chi deve fare cosa, entro quando?

DVR: frasi modello da adattare

Non formule magiche, ma raccordo documentale

«La qualità igienico-sanitaria dell'aria trattata dall'impianto aeraulico è considerata nell'ambito della valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro.»

«Gli eventuali campionamenti sono effettuati sulla base di uno specifico quesito valutativo e di un piano che ne individua obiettivo, punti, condizioni di prelievo, metodo e criteri di interpretazione.»

«Ogni non conformità rilevante per la salubrità dell'aria viene registrata, assegnata a un responsabile, corredata di termine e chiusa mediante verifica documentata.»

Quattro scenari gestionali

La qualificazione dipende da contratti e poteri effettivi

Scenario	Titolare art. 59-bis: ipotesi più plausibile	Attenzione
Impresa proprietaria e gestore	impresa stessa	raccordo diretto col DVR
Impianto condominiale	condominio/gestione comune	ruolo amministratore da verificare
Locazione con proprietà gestore	proprietario/gestore	datore acquisisce dati per DVR
Gestione trasferita al conduttore	conduttore se ha poteri reali	verificare contratto e budget

Messaggi conclusivi

Le cinque frasi da lasciare al pubblico

L'art. 59-bis è norma cogente già in vigore dal 4 luglio 2026

Il destinatario è il “titolare dell'impianto”, nozione non definita dalla legge

La prima regola è valutare il rischio igienico-sanitario

Nei luoghi di lavoro: valutazione impianto ≠ DVR, ma il DVR deve raccordarsi

La parola chiave è tracciabilità: valutare, programmare, intervenire, verificare, tracciare

**Non quante sanificazioni
avete comprato, ma che cosa
sapevate e come avete deciso.**

Chiusura efficace



Grazie

Domande e confronto

Avv. Rolando Dubini **Foro di Milano · Patrocinante in Cassazione**

Impianti aeraulici in Lombardia dopo l'art. 59-bis
Versione snella per esposizione orale

Webinar gratuito · 24 settembre · 16:30–18:30